



# LE CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LE OPERAZIONI DI HYPO TIROL BANK AG

07/2018

## PARTE GENERALE

### I. NORME FONDAMENTALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO FRA CLIENTE ED ISTITUTO DI CREDITO

#### A. Ambito di validità e modifiche alle Condizioni commerciali generali

##### 1. Ambito di applicativo

###### R 1.

(1) Le presenti Condizioni commerciali generali (di seguito CCG) sono valide per la totalità del rapporto commerciale fra il cliente e tutte le succursali nazionali ed estere dell'istituto di credito. Il rapporto commerciale include tutte le singole relazioni commerciali fra il cliente e l'istituto di credito nonché tutti i contratti quadro per i servizi di pagamento (ad es. contratto di conto corrente o di carta di credito). Hanno validità prioritaria le disposizioni contenute in accordi stipulati con il cliente o in condizioni speciali.

(2) Di seguito i termini "consumatore" e "imprenditore" vengono intesi ai sensi della Legge per la tutela dei consumatori.

##### 2. Variazioni delle Condizioni commerciali generali e dei contratti quadro per i servizi di pagamento

###### R 2.

(1) L'istituto di credito informa il cliente sulle modifiche alle presenti CCG secondo le modalità di seguito indicate. Con l'occasione, viene predisposto un raffronto tra le disposizioni delle CCG attualmente vigenti e le variazioni proposte (di seguito il "raffronto"). L'istituto di credito provvederà a pubblicare tale raffronto e la versione completa delle nuove CCG sulla propria pagina Internet e informerà il cliente in occasione della proposta di modifica.

Si considera valido il consenso del cliente nella misura in cui fino ad allora non abbia presentato opposizione all'istituto di credito prima dell'entrata in vigore delle modifiche proposte. Anche in tal caso, l'istituto di credito informerà il cliente in occasione della proposta di modifica, che dovrà essere comunicata al cliente. La proposta di modifica e il raffronto saranno recapitati al cliente/consumatore. Il recapito avverrà:

- nella cassetta di sicurezza di Internet banking (di seguito "mailbox hypo@online") concordata tra il cliente e la banca. L'istituto di credito informerà il cliente di tale recapito nella mailbox hypo@online separatamente a mezzo posta o - laddove concordato con il cliente - per e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito da quest'ultimo; oppure
- via e-mail, se è stata concordata la comunicazione via e-mail tra il cliente e l'istituto di credito; oppure
- per posta.

A partire dal recapito - anche nella mailbox hypo@online - la proposta di modifica e il raffronto non potranno più essere modificati dall'istituto di credito. Qualora il recapito avvenga per e-mail o nella mailbox hypo@online, il cliente potrà sia salvare digitalmente che stampare la proposta di modifica e il raffronto. La proposta di modifica unitamente al raffronto e, in caso di recapito nella mailbox hypo@online, anche le relative informazioni dovranno in ogni caso pervenire al cliente/consumatore almeno due mesi prima della data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche. Per quanto riguarda le imprese, è sufficiente recapitare la proposta di modifica senza raffronto nella mailbox hypo@online non oltre due mesi prima della data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche oppure presentarla in una forma concordata con l'impresa.

(2) In caso di modifiche previste alle CCG, il cliente/consumatore ha diritto a revocare, gratuitamente e senza preavviso, i suoi contratti quadro per i servizi di pagamento (in particolare il contratto di conto corrente) prima dell'entrata in vigore di esse. L'istituto di credito informerà il cliente in occasione della proposta delle modifiche.

(3) Il comma (1) si applica anche alle variazioni dei contratti quadro tra cliente e Istituto di credito e non riguarda i servizi dell'Istituto di credito o la remunerazione. Per le variazioni dei contratti quadro dei servizi di pagamento vale inoltre il comma (2).

(4) I commi (1) e (2) non si applicano alle modifiche riguardanti le prestazioni dell'istituto di credito (esclusi i tassi d'interesse attivi) e alle remunerazioni a favore del cliente (esclusi i tassi d'interesse passivi). Per tali modifiche si applicano, se non concordato individualmente con il cliente, i punti da 44 a 46a.

#### B. Dichiarazioni

##### 1. Ordini del cliente

###### R 3.

(1) Gli ordini devono essere impartiti per iscritto. Il cliente ha la facoltà di conferire ordini anche tramite mezzi appositi ideati a tale scopo dall'istituto di credito tramite firma digitale.

(2) L'istituto di credito tuttavia ha anche facoltà di eseguire gli ordini conferiti tramite ulteriori mezzi di telecomunicazione (in particolare telefono, telegrafo, telex, fax o modem). L'istituto di credito è tenuto ad eseguire detti ordini, in presenza delle altre condizioni, esclusivamente se il cliente l'abbia concordato con l'istituto.

(3) L'istituto di credito è autorizzato ad eseguire gli ordini conferiti nell'ambito di un rapporto commerciale con un imprenditore per conto di quest'ultimo, ove si giunga al convincimento incolpevole che gli stessi provengono dall'imprenditore medesimo e che l'ordine non efficace

non è imputabile all'istituto di credito. Ciò non vale per gli ordini relativi ai servizi di pagamento.

##### 2. Raccolta di conferme da parte dell'istituto di credito

###### R 4.

L'istituto è autorizzato, per motivi di sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli ordini trasmessi tramite mezzi di telecomunicazione, a richiedere, a seconda del caso, prima dell'esecuzione degli stessi, una conferma d'ordine tramite lo stesso mezzo di comunicazione o in altro modo.

##### 3. Dichiarazioni dell'istituto di credito

###### R 5.

(1) Sono da ritenersi valide le comunicazioni e le dichiarazioni dell'istituto di credito effettuate per telecomunicazione, purché non diversamente concordato per iscritto o dalle pratiche dell'istituto, salvo conferma scritta. Ciò non vale tuttavia nei confronti dei consumatori.

(2) Le dichiarazioni e le informazioni che l'istituto di credito è tenuto a comunicare al cliente dovranno pervenire a quest'ultimo per iscritto (l'istituto di credito può avvalersi a tale scopo anche di un estratto conto) o su un supporto durevole (ad es. in formato PDF via e-mail o nella mailbox di hypo@online con informazioni separate sul recapito a mezzo posta o - laddove concordato con il cliente - via e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito da quest'ultimo). Le dichiarazioni e le informazioni che devono unicamente essere rese accessibili saranno messe a disposizione del cliente dall'istituto di credito secondo le modalità concordate nell'accordo quadro per gli estratti conto (ad es. Internet banking, stampante degli estratti conto).

(3) Indipendentemente dal paragrafo (2), l'istituto di credito comunicherà al cliente/consumatore, su richiesta in forma cartacea, la distinta delle commissioni (addebiti, interessi attivi e passivi) da redigere annualmente o al termine del contratto quadro per i conti di pagamento ai sensi dell'articolo 8 della legge sui conti di pagamento per i consumatori.

##### C. Facoltà di disposizione successiva al decesso del cliente

###### R 6.

(1) L'istituto di credito, non appena abbia notizia dell'avvenuto decesso di un cliente, autorizzerà le disposizioni in base alla delibera del tribunale competente in materia di successioni oppure in base al documento di immissione in possesso. Non sono interessate dalla presente norma le disposizioni di un titolare di conto o portafoglio titoli con potere disgiunto di disposizione sul conto / portafoglio titoli intestato a più persone.

(2) Le autorizzazioni di firma non decadono con il decesso del cliente, qualora siano state conferite da un imprenditore per un conto ad uso commerciale. Nel dubbio i conti correnti di un imprenditore vengono considerati conti ad uso commerciale.

##### D. Obblighi e responsabilità dell'istituto di credito

##### 1. Obblighi di informazione

###### R 7.

(1) Oltre agli obblighi di informazione previsti per legge, in assenza di un accordo separato, l'istituto di credito è tenuto a rispettare gli obblighi menzionati nelle proprie Condizioni commerciali. Pertanto, l'istituto di credito, salvo obblighi contrattuali o legislativi, non è tenuto a informare i clienti in merito a imminenti perdite sui cambi, al valore o alla mancanza di valore degli oggetti affidati o relativamente a circostanze che potrebbero pregiudicare o compromettere il valore di tali oggetti né tanto meno a fornire ulteriori consigli o informazioni ai clienti.

(2) Per quanto riguarda le imprese, non hanno validità alcuna gli obblighi di informazione di cui agli artt. 32 - 34 della legge sui servizi di pagamento 2018 ("Zahlungsdienstegesetz").

##### 2. Esecuzione degli ordini

###### R 8.

(1) Un ordine, il cui contenuto richiede generalmente la collaborazione di terzi, è espletato da terzi a nome dell'istituto di credito. L'istituto di credito opera un'attenta selezione dei terzi a cui affidare gli ordini.

(2) L'istituto di credito è tenuto, su richiesta del cliente, a cedere i diritti esistenti nei confronti di terzi.

###### R 9.

(1) Oltre a quanto previsto da R 8, l'istituto di credito è responsabile per le operazioni di pagamento all'interno dell'Unione europea nei confronti dei consumatori (non delle imprese)

- se l'operazione di pagamento è disposta direttamente dal pagatore, della corretta esecuzione di tale operazione fino al suo ricevimento da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (R 40a. delle presenti Condizioni)
- se l'ordine di pagamento è disposto dal beneficiario o per il suo tramite, della corretta trasmissione dell'ordine stesso al prestatore di servizi di pagamento del pagatore (R 40a. delle presenti Condizioni) e, dal momento in cui l'importo viene ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, della corretta elaborazione e data valuta dell'operazione di pagamento, e
- di tutte le spese e gli interessi che gli competono, a carico del consumatore a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

(2) Il paragrafo (1) si applica per analogia alle operazioni di pagamento a favore del beneficiario il cui prestatore di servizi di pagamento abbia sede al di fuori dell'Unione europea, per gli elementi delle operazioni di pagamento effettuate sul territorio dell'Unione europea.

### 3. Responsabilità

#### E. Obblighi di collaborazione e responsabilità del cliente

##### 1. Introduzione

###### R 10.

Nei suoi rapporti con l'istituto di credito, il cliente deve attenersi in particolare agli obblighi di collaborazione riportati di seguito, dalla violazione dei quali discendono in capo al cliente obblighi di risarcimento danni o riduzione dei diritti di risarcimento danni del cliente nei confronti dell'istituto di credito. Laddove il cliente-consumatore violi gli obblighi di collaborazione relativi alle operazioni di pagamento, la sua responsabilità si limiterà a quanto previsto dall'art. 68 della legge sui servizi di pagamento 2018.

##### 2. Comunicazione di modifiche importanti

###### a) Nominativo, recapito o dati di contatto

###### R 11.

(1) Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto all'istituto di credito eventuali variazioni del proprio nominativo, della propria ragione sociale, del proprio recapito, del recapito di un altro soggetto ricevente da lui nominato, del proprio indirizzo e-mail e del proprio numero di telefono.

(2) Ove il cliente non notifihi le variazioni del recapito, le dichiarazioni scritte dell'istituto di credito si riterranno regolarmente recapitate se inviate all'ultimo indirizzo noto all'istituto di credito. Ove il cliente non notifihi le variazioni del proprio indirizzo e-mail o del proprio numero di telefono, le comunicazioni dell'istituto di credito al cliente, con cui è stata convenuta questa modalità di comunicazione, si riterranno regolarmente recapitate se inviate all'ultimo indirizzo e-mail o numero di telefono noto all'istituto di credito.

###### b) Facoltà di rappresentanza

###### R 12.

(1) Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto all'istituto di credito la decadenza o eventuali variazioni di una facoltà di rappresentanza resa nota allo stesso istituto, ivi inclusa la facoltà di disposizione e di firma (R 32 e 33), fornendo idonea documentazione probatoria.

(2) Una facoltà di rappresentanza resa nota all'istituto di credito continua ad avere validità invariata fino alla comunicazione scritta della decadenza o di una modifica, a meno che la decadenza o la modifica fossero note all'istituto di credito oppure non fossero note per colpa grave. Ciò vale in particolare anche nel caso in cui la decadenza o la variazione della facoltà di rappresentanza sia registrata in un registro pubblico e si sia proceduto ad una corrispondente pubblicazione.

###### c) Capacità d'agire; scioglimento della società

###### R 13.

Ogni perdita e/o limitazione della capacità d'agire del cliente devono essere notificate immediatamente per iscritto all'istituto di credito. Se il cliente è una società o una persona giuridica, anche lo scioglimento delle stesse deve essere comunicato immediatamente all'istituto di credito.

###### d) Rapporto commerciale per conto proprio o di terzi

###### R 13a.

All'instaurazione di ogni rapporto commerciale e all'esecuzione di una transazione occasionale, il cliente è tenuto, su richiesta, a comunicare all'istituto di credito se intende intrattenere il rapporto commerciale e/o eseguire la transazione per conto proprio o per conto o in nome di terzi. Il cliente è altresì tenuto a comunicare immediatamente all'istituto di credito eventuali modifiche in tal senso nel corso del rapporto commerciale vero e proprio.

##### 3. Chiarezza degli ordini

###### R 14.

(1) Il cliente deve provvedere a formulare con chiarezza ed inequivocabilità i propri ordini all'istituto di credito. Variazioni, conferme o ripetizioni devono essere espressamente identificate come tali.

(2) Se il cliente intende fornire all'istituto di credito particolari istruzioni per l'esecuzione degli ordini, deve darne espressa comunicazione all'istituto di credito in forma speciale, e, nel caso di ordini impartiti mediante modulo, dovrà indicare eventuali precisazioni al di fuori del modulo stesso. Ciò vale soprattutto nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia particolarmente urgente o sia vincolata a determinati termini e date.

##### 4. Diligenza nell'utilizzo degli strumenti di pagamento

###### R 15.

(1) In caso di utilizzo di uno strumento di pagamento che potrebbe essere impiegato, come convenuto, per il conferimento di un incarico all'istituto di credito, il cliente dovrà temperare alle condizioni per la sua emissione e il suo utilizzo e rispettare tutte le precauzioni ragionevoli al fine di tutelare da accessi non autorizzati le caratteristiche di sicurezza personalizzate. Il cliente è tenuto a denunciare immediatamente all'istituto di credito o all'organismo da quest'ultimo designato, non appena ne è venuto a conoscenza, la perdita, il furto, l'abuso o l'impiego non autorizzato dello strumento di pagamento. Le imprese sono responsabili illimitatamente per i danni derivanti dalla violazione di tali doveri di diligenza provocati all'istituto di credito, per qualsivoglia colpa dell'impresa.

(2) L'istituto di credito è autorizzato a bloccare gli strumenti di pagamento consegnati al cliente nel caso in cui

- sussistano ragioni oggettive relative alla sicurezza dello strumento di pagamento che possano giustificare una simile misura, oppure
- si sospetti un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento, oppure
- se il cliente non ha rispettato i propri obblighi di pagamento in relazione a una linea di credito collegata allo strumento di pagamento (superamento o sconfinamento) e,
  - nel caso in cui l'adempimento di tali obblighi di pagamento sia a rischio a causa del deterioramento o rischio inerente la situazione finanziaria del cliente o di un co-debitore
  - ovvero nel caso in cui l'insolvenza del cliente si è verificata o è imminente.

L'istituto di credito, nella misura in cui la comunicazione del blocco o dei motivi di tale blocco non violi un'ordinanza degli organi giurisdizionali o amministrativi, disposizioni austriache o dell'UE né tanto meno condizioni oggettive di sicurezza, informa il cliente in merito a tale blocco

e alle relative ragioni preferibilmente prima o, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco tramite un mezzo di comunicazione concordato con il cliente stesso.

(3) L'istituto di credito è autorizzato a negare l'accesso al conto di pagamento del cliente, a un prestatore di servizi d'informazione sul conto o a un prestatore di servizi che dispone l'apertura del conto, qualora sussistano fondati sospetti di un accesso non autorizzato o fraudolento o di una disposizione non autorizzata o fraudolenta di un'operazione di pagamento. L'istituto di credito è tenuto a informare il cliente in merito a tale rifiuto di accesso al conto di pagamento del cliente in una delle modalità di comunicazione concordate con quest'ultimo, non appena possibile e comunque al più tardi subito dopo il rifiuto di accesso, a condizione che la divulgazione del rifiuto o dei motivi del rifiuto non sia in contrasto con le norme giuridiche austriache o dell'UE o con oggettive considerazioni di sicurezza.

##### 5. Formulazione di contestazioni

###### R 16.

(1) Il cliente è chiamato ad attestare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dell'istituto di credito non relative ai servizi di pagamento (quali ad esempio le autorizzazioni per gli incarichi conferiti inerenti strumenti finanziari e le indicazioni sul loro espletamento, le chiusure di conto, gli estratti conto, le chiusure dei conti e ulteriori detrazioni in operazioni di credito o valute estere, gli estratti di deposito e l'elenco dei depositi) e a formulare eventuali contestazioni con sollecitudine, al più tardi entro due mesi. Qualora l'istituto di credito non riceva, a fronte di un rendiconto non riguardante un conto di pagamento, alcuna contestazione entro due mesi, il relativo rendiconto si ritiene approvato. Il cliente può richiedere una correzione dei conti, anche dopo il decorso del termine, ma dovrà dimostrare che il suo conto è stato addebitato erroneamente o che non è stato accreditato un credito a lui spettante. L'istituto di credito informerà il cliente prima dell'inizio del decorso del termine sulle conseguenze della mancata contestazione nel tempo previsto.

(2) Nel caso di un addebito sul conto corrente sulla base di un'operazione di pagamento non autorizzata o erroneamente effettuata, il cliente può ricevere una rettifica da parte dell'istituto di credito qualora abbia informato l'istituto immediatamente dopo l'accertamento di un pagamento non autorizzato o errato e, in ogni caso, non oltre 13 mesi dalla data del suddetto addebito, a meno che l'istituto non abbia comunicato o messo a disposizione del cliente le informazioni previste di cui a R 40 (9) delle presenti Condizioni relative al pagamento in questione. La presente clausola non esclude ulteriori diritti del cliente alla rettifica.

##### 6. Notifica in caso di mancate comunicazioni

###### R 17.

Abrogato

##### 7. Traduzioni

###### R 18.

Documenti in lingua straniera di qualsiasi tipo devono essere presentati all'istituto di credito a richiesta anche nella traduzione tedesca, che dovrà essere asseverata da un traduttore giurato.

##### F. Luogo di adempimento; diritto applicabile; foro competente; procedura di ricorso e risoluzione alternativa delle controversie

###### 1. Luogo di adempimento

###### R 19.

Il luogo di adempimento per entrambe le parti contraenti, per operazioni con le imprese, è rappresentato dai locali della succursale dell'istituto di credito, nei quali il contratto è stato stipulato.

###### 2. Diritto applicabile

###### R 20.

A tutti i rapporti giuridici fra il cliente e l'istituto di credito si applica il diritto austriaco.

###### 3. Foro competente

###### R 21.

(1) Un'eventuale azione legale contro l'istituto di credito da parte di un imprenditore può essere intentata esclusivamente presso il tribunale competente in materia nella località in cui è ubicata la sede centrale dell'istituto di credito. Detto foro è altresì competente in per azioni dell'istituto di credito contro un imprenditore, fermo restando che l'istituto di credito ha facoltà di far valere i propri diritti anche presso un altro tribunale competente per materia e per territorio.

(2) Il foro competente generale in Austria indicato per le azioni di un consumatore o contro un consumatore, in caso di contratto con l'istituto di credito, rimane invariato anche nel caso in cui il consumatore, dopo la stipula del contratto, abbia trasferito il proprio domicilio all'estero e le deliberazioni dei tribunali austriaci siano eseguibili anche in tale paese.

Procedura di ricorso e risoluzione alternativa delle controversie

###### R 21a.

(1) Per la risoluzione delle controversie con l'istituto di credito è possibile contattare il difensore civico interno:

- **Hypo Tirol Bank AG Ombudsstelle** (Ufficio del difensore civico di Hypo Tirol Bank)  
Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck  
Telefono: +43 (0) 50 700 800 1  
e-mail: [beschwerde\(at\)hypotiroi.com](mailto:beschwerde(at)hypotiroi.com)  
<https://www.hypotiroi.com/ombudsstelle>

(2) Per la risoluzione alternativa delle controversie con l'istituto di credito, è inoltre possibile rivolgersi ai seguenti enti:

- **Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft** (Ufficio comune di conciliazione del settore bancario austriaco):  
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Vienna  
Tel.: +43 (0)1 505 42 98  
e-mail: [office\(at\)bankenschlichtung.at](mailto:office(at)bankenschlichtung.at)  
[www.bankenschlichtung.at](http://www.bankenschlichtung.at)
- **Verein Schlichtung für Verbrauchergeschäfte** (Associazione per la conciliazione delle transazioni dei consumatori)  
Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Vienna  
Tel.: +43 (0)1 890 63 11  
[office\(at\)verbraucherschlichtung.at](mailto:office(at)verbraucherschlichtung.at)  
<http://www.verbraucherschlichtung.or.at>
- **Europäische Online-Plattform zur Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten** (OS-Plattform gemäß der EU-Verordnung Nr. 524/2013) (Piattaforma europea online per la risoluzione delle controversie online dei consumatori (Piattaforma OS ai sensi del regolamento UE n. 524/2013)) <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>
- **Internet Ombudsman**: [www.ombudsman.at](http://www.ombudsman.at)

## G. Cessazione del rapporto commerciale

### 1. Recesso ordinario delle imprese

#### R 22.

Qualora l'accordo non sia a tempo determinato, l'istituto di credito e il cliente possono recedere dall'intero rapporto commerciale o parte di esso (inclusi i contratti di credito e i contratti quadro per i servizi di pagamento come i contratti di conto corrente) in qualsiasi momento nel rispetto di un preavviso prestabilito. Non è previsto il rimborso delle retribuzioni corrisposte in anticipo.

### 2. Recesso ordinario dei consumatori

#### R 23

(1) Il cliente può disdire gratuitamente e in qualsiasi momento un contratto quadro per servizi di pagamento, in particolare il contratto di conto corrente, nel rispetto di un preavviso di un mese. Resta salvo il diritto di revoca gratuita e senza preavviso dei contratti quadro per i servizi di pagamento, in particolare dei contratti di conto corrente, in occasione di una proposta di modifica alle CCG o dei contratti quadro per i servizi di pagamento, in particolare dei contratti di conto corrente (R 2), da parte dell'istituto di credito.

(2) Il cliente può disdire gratuitamente e in qualsiasi momento i contratti di credito di durata illimitata nel rispetto di un preavviso di un mese.

(3) Il cliente ha diritto a revocare in qualsiasi momento tutti gli ulteriori contratti a tempo indeterminato stipulati con l'istituto di credito nel rispetto di un preavviso prestabilito.

(4) L'istituto di credito ha diritto a revocare i contratti quadro per i servizi di pagamento (in particolare i contratti di conto corrente) e i contratti di credito a tempo indeterminato, stipulati nel rispetto di un preavviso di due mesi. Tale revoca deve pervenire al cliente-consumatore per iscritto o mediante un altro supporto durevole.

(5) L'istituto di credito ha diritto a revocare in qualsiasi momento tutti gli ulteriori contratti di durata indeterminata nel rispetto di un preavviso prestabilito.

### 3. Recesso per gravi motivi

#### R 24.

(1) In presenza di gravi motivi l'istituto di credito e il cliente possono disdire in qualsiasi momento l'intero rapporto d'affari o parte di esso con effetto immediato.

(2) Un grave motivo, che dà diritto di recesso all'istituto di credito sussiste, in particolare, quando:

- si verifica un peggioramento della situazione patrimoniale del cliente o di un co-obbligato, quando la stessa è a rischio, compromettendo l'adempimento degli obblighi nei confronti dell'istituto di credito;
- quando il cliente ha trasmesso dichiarazioni false riguardo a parti essenziali della propria situazione patrimoniale o ad altre circostanze essenziali oppure qualora il cliente non soddisfi o non possa soddisfare l'obbligo di costituzione o integrazione delle garanzie, compromettendo conseguentemente l'adempimento degli obblighi nei confronti dell'istituto di credito.

### 4. Conseguenze giuridiche

#### R 25.

Qualora si giunga, nel quadro di una richiesta di restituzione di quanto dovuto, ad uno scioglimento dell'intero rapporto ovvero di singoli conti correnti o conti stipendi, la banca ha la facoltà di trasformare il conto, alla scadenza del termine della disdetta, passando dalle condizioni pattuite alle condizioni normali di volta in volta vigenti, in conformità al prospetto delle condizioni disponibili nell'atrio della banca o alle condizioni affisse allo sportello. Si addebitano inoltre le commissioni di scoperto, in ragione dell'importo concordato.

#### R 26.

(1) Con la cessazione dell'intero rapporto o di singole parti dello stesso, gli importi dovuti divengono immediatamente esigibili. Il cliente è inoltre tenuto a liberare l'istituto di credito da tutti gli obblighi assunti per suo conto.

(2) L'istituto di credito è altresì autorizzato a recedere da tutti gli obblighi assunti per il cliente e a compensarli con effetto per il cliente nonché a riaddebitare gli importi accreditati salvo buon fine. I diritti derivanti da effetti, in particolare cambiali ed assegni, possono essere fatti valere dall'istituto di credito fino alla concorrenza di un saldo debitore eventualmente presente.

(3) In caso di cessazione dell'intero rapporto o di singole parti dello stesso, l'istituto di credito provvede a un rimborso proporzionale al cliente/consumatore delle retribuzioni corrisposte in anticipo per i servizi di pagamento di un determinato periodo.

(4) Le CCG continuano ad avere valore anche dopo la cessazione del rapporto fino a completa evasione di tutti gli obblighi ivi connessi.

### H. Diritto al rifiuto del pagamento

#### R 27

(1) L'istituto di credito ha la facoltà di rifiutare il pagamento dell'importo del credito per motivi oggettivamente giustificati.

(2) Un motivo oggettivamente giustificato ai sensi del comma 1 è considerato tale quando, dopo la stipula del contratto:

- si presenta un peggioramento dello stato patrimoniale del beneficiario del credito o una svalutazione delle garanzie richieste che possano pregiudicare il rimborso del credito o il pagamento degli interessi nonostante la liquidazione delle garanzie, oppure
- l'istituto di credito ha un sospetto oggettivamente fondato che il beneficiario del credito utilizzi l'importo del credito in difformità ai termini del contratto o in modo illegale.

(3) L'istituto di credito è tenuto a informare immediatamente il consumatore in merito a tale decisione, per iscritto o mediante un ulteriore supporto durevole, indicando i motivi. È possibile omettere i motivi nel caso in cui possano pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico.

## II. INFORMAZIONI BANCARIE

### A. Informazioni bancarie

#### R 28.

Le informazioni di consuetudine bancaria di dominio pubblico sulla situazione economica di un'impresa vengono fornite, qualora non sussista alcun obbligo in tal senso, solo in forma non impegnativa e nei confronti di imprenditori solo per iscritto.

## III. APERTURA E TENUTA DI CONTI E PORTAFOGLI TITOLI

### A. Ambito di applicazione

#### R 29.

Salvo diverse disposizioni, le norme riguardanti i conti correnti, riportate di seguito, si applicano anche ai portafogli titoli.

### B. Apertura di conti correnti

#### R 30.

All'apertura di un conto corrente il futuro titolare deve provare la propria identità. I conti correnti vengono intrattenuti in nome o ragione sociale del titolare del conto e contrassegnati con un numero identificativo.

### C. Specimen di firma

#### R 31.

Le persone che avranno facoltà di disposizione e potere di firma sul conto devono depositare la propria firma presso l'istituto di credito. L'istituto autorizzerà le disposizioni scritte relative al conto corrente del cliente sulla base delle firme depositate.

### D. Facoltà di disposizione e potere di firma

#### 1. Facoltà di disposizione

##### R 32.

Solo il titolare del conto ha facoltà di disposizione sul conto stesso. Sono autorizzati alla rappresentanza del titolare solo coloro il cui potere di rappresentanza discenda dalla legge oppure coloro ai quali sia stata espressamente conferita procura per iscritto a disporre del conto; dette persone devono provare la propria identità ed i propri poteri di rappresentanza.

#### 2. Potere di firma

##### R 33.

(1) Il titolare del conto può conferire espressamente per iscritto ad altre persone un potere di firma. Il soggetto avente potere di firma è tenuto a documentare la propria identità all'istituto di credito. Il soggetto avente potere di firma è autorizzato esclusivamente all'esecuzione ed alla revoca di disposizioni relative ai crediti del conto.

(2) Il potere di firma relativo ad un portafoglio titoli include anche l'autorizzazione ad acquistare e vendere titoli entro il limite massimo esistente, tenendo conto dell'obiettivo di investimento del titolare del portafoglio titoli stabilito in conformità alla legge di vigilanza sulle operazioni in titoli, nonché della situazione finanziaria, della capacità di copertura delle perdite e della propensione al rischio. Tali informazioni sul titolare del portafoglio titoli sono pertanto a disposizione anche del firmatario autorizzato, il quale potrà avere un portafoglio titoli solo se dispone di conoscenze ed esperienze sufficienti.

### E. Particolari tipologie di conto corrente

#### 1. Subconto

##### R 34.

Un conto può comprendere diversi sottoconti. Anche se questi sono caratterizzati da una sottointestazione, nei confronti dell'istituto di credito è esclusivamente il titolare del conto ad avere obblighi e diritti.

#### 2. Conto fiduciario

##### R 35.

Per quanto riguarda i conti fiduciari, esclusivamente l'amministratore fiduciario, in quanto titolare del conto, ha diritti ed obblighi nei confronti dell'istituto di credito.

#### 3. Conto oggetto di cointestazione

##### R 36.

(1) Un conto corrente può anche essere intestato a più titolari (conto cointestato). Le disposizioni inerenti al conto, in particolare quelle relative alla chiusura dello stesso ed al conferimento di autorizzazioni alla sottoscrizione, possono essere effettuate esclusivamente da tutti i cointestatori congiuntamente. Ogni titolare di conto può farsi rappresentare nel singolo caso da un procuratore appositamente nominato.

(2) Tutti i titolari sono responsabili in solido per gli obblighi derivanti dal conto.

(3) Salvo diversa espressa pattuizione, ogni cointestatorio del conto ha diritto di disporre disgiuntamente del credito del conto. Tale potere viene però a cessare di fronte all'espressa opposizione di un altro titolare del conto, nel qual caso tutti i cointestatori hanno esclusivamente una facoltà congiunta. Questo potere include anche la facoltà di acquistare e vendere titoli entro il limite esistente. Ai fini della verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza, per la conclusione dell'operazione, si terrà conto delle conoscenze e dell'esperienza, degli obiettivi di investimento, nonché della situazione finanziaria della persona che agisce in qualità di ordinante nei confronti dell'istituto di credito nell'ambito della transazione specifica.

(4) I poteri di firma possono essere revocati da ogni singolo cointestatorio del conto.

##### R 37.

Abrogato

#### 4. Conto in valuta estera

##### R 38.

L'obbligo dell'istituto di credito di eseguire una disposizione per l'addebito di una disposizione a credito/ debito in valuta o per l'adempimento di un'obbligazione in valuta estera è sospeso nella misura in cui e fino a quando l'istituto a causa di attività politiche o eventi nel paese di quella valuta non può disporre nella valuta nella quale il debito/credito è espresso. Nella misura in cui tali circostanze o eventi persistano, l'istituto di credito non è obbligato ad adempiere in altro luogo al di fuori del paese di valuta, in un'altra valuta (anche non Euro) o fornendo denaro contante. L'obbligo dell'istituto di credito di eseguire una disposizione per l'addebito di un saldo a credito in valuta estera non è sospeso, se l'istituto di credito è in grado di eseguire la disposizione completamente in casa. Rimane fermo il diritto del cliente e dell'istituto di credito di compensare crediti scaduti e reciproci dovuti nella stessa valuta.

I titolari di saldi creditori in valuta estera sopportano in misura proporzionale, fino a concorrenza del proprio saldo creditore, tutti gli svantaggi ed i danni materiali e giuridici che colpiscono l'intero saldo attivo dell'istituto di credito esistente nella corrispondente valuta sul territorio nazionale ed all'estero, per effetto di provvedimenti o avvenimenti di cui l'istituto di credito non possa essere chiamato a rispondere.

### F. Chiusure di conto e distinte di portafoglio

#### R 39.

(1) In assenza di pattuizione diversa, l'istituto di credito procede alla chiusura trimestrale dei conti. Gli interessi e le competenze maturati ogni trimestre fanno parte del saldo di chiusura, che produce a sua volta interessi ("interessi composti").

(2) L'istituto di credito mette a disposizione del cliente l'estratto conto con la chiusura del conto per la consultazione secondo le modalità convenute nel contratto quadro per gli estratti conto (ad es. Internet banking, stampante degli estratti conto). Le distinte dei depositi vengono comunicate al cliente con cadenza trimestrale.

## IV. Operazioni di giro

### A. Ordini di bonifico

#### R 40.

(1) Per gli ordini di trasferimento a favore di un beneficiario il cui conto corrente è gestito da un prestatore di servizi di pagamento in Austria o in altri Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), il cliente è tenuto a fornire l'International Bank Account Number (IBAN) del beneficiario. Per gli ordini di trasferimento in una valuta diversa dall'euro a favore di un beneficiario il cui conto corrente è gestito da un prestatore di servizi di pagamento in Austria o in altri Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), il cliente è tenuto a fornire l'IBAN (o il numero di conto) del beneficiario e il Bank Identifier Code (BIC) del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario.

(2) Per gli ordini di bonifico a favore di un beneficiario il cui conto corrente è gestito da un prestatore di servizi di pagamento al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), il cliente è tenuto a fornire IBAN e nome del beneficiario, nonché BIC del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario.

(3) I dati relativi ai codici IBAN e BIC o numero di conto corrente e nome/CAB/BIC del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, che il cliente è tenuto a fornire di cui al comma (1) e (2), rappresentano l'identificativo univoco del beneficiario sulla base del quale è eseguito l'ordine di trasferimento. Ulteriori informazioni sul beneficiario, quali in particolare il suo nome, non fanno parte dell'identificativo. Tali informazioni sono fornite solo a scopo di documentazione e non sono considerate ai fini dell'esecuzione del trasferimento da parte dell'istituto di credito.

(4) L'uso indicato nell'ordine di trasferimento è irrilevante per l'istituto di credito.

(5) L'accettazione di un ordine di trasferimento da parte dell'istituto di credito non è idoneo a giustificare il conferimento di diritti a terzi nei confronti dell'istituto.

(6) L'istituto di credito è tenuto ad eseguire un ordine di trasferimento qualora sul conto indicato del cliente sia disponibile una copertura totale (saldo a credito, scoperto concesso).

(7) Gli ordini di trasferimento pervenuti all'istituto di credito (R 40a) e quelli disposti in seguito a consenso fornito in tal senso da un prestatore di servizi per la disposizione di pagamenti non possono essere revocati unilateralmente dal cliente. Qualora sia concordata una data di esecuzione successiva di un ordine di trasferimento, l'irrevocabilità decorre dal giorno lavorativo precedente alla data di esecuzione.

(8) Nel caso in cui l'istituto di credito rifiuti l'esecuzione di un ordine di trasferimento, quest'ultimo provvederà ad informare il cliente il prima possibile, e ad ogni modo entro i termini di cui al punto 40a (3), e nella forma concordata, specificando i motivi di tale rifiuto e le eventuali misure di correzione per consentirne un'esecuzione futura. Gli ordini di trasferimento legittimamente rifiutati dall'istituto di credito sono soggetti ai termini di esecuzione di cui al R 40a delle presenti Condizioni.

(9) Le informazioni sugli ordini di trasferimento effettuati (riferimento, importo, valuta, commissioni, interessi, cambio, valuta addebito) e gli ulteriori pagamenti da addebitare sul conto, in particolare nel quadro delle procedure di addebito dirette, saranno messe gratuitamente a disposizione del cliente-consumatore una volta al mese, se non preventivamente informato sulle transazioni mediante l'estratto conto, su richiesta e secondo la modalità concordata tra il cliente e l'istituto di credito, in modo tale che il cliente possa conservare e riprodurre senza modifiche tali informazioni. Il cliente può chiedere all'istituto di credito che queste informazioni gli siano comunicate una volta al mese a un costo ragionevole.

#### B. Termini di esecuzione

##### R 40a.

(1) Gli ordini di pagamento pervenuti all'istituto di credito dopo l'orario previsto per la modalità di pagamento (data di ricezione) o al termine dell'orario d'ufficio oppure in un giorno non lavorativo, saranno evasi come se fossero pervenuti il giorno lavorativo successivo. L'istituto di credito comunica tempestivamente al cliente la data di ricezione definita prima, al momento della stipula del contratto di conto corrente e successivamente a essa, in caso di eventuali modifiche, per iscritto o mediante un ulteriore supporto durevole. Per giornata lavorativa si intende qualsiasi giorno di attività dell'istituto di credito per l'esecuzione di operazioni di pagamento (dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi, il 24/12 e venerdì santo).

(2) Nel caso in cui tra il cliente, che ha trasmesso un ordine di pagamento, e l'istituto di credito sia stata concordata l'esecuzione di un ordine di pagamento in un determinato giorno, al termine di un determinato periodo di tempo o in un giorno in cui il cliente abbia messo l'importo a disposizione dell'istituto, la data concordata sarà da considerarsi come data di ricezione. Nell'eventualità in cui il termine concordato non coincida con un giorno lavorativo dell'istituto di credito, l'ordine di pagamento sarà evaso il giorno lavorativo seguente.

(3) L'istituto di credito garantisce che, dopo la data di ricezione dell'importo, l'oggetto del pagamento perverrà al prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente (per le operazioni di pagamento su supporto cartaceo, alla fine del secondo giorno lavorativo). Il presente comma è applicabile solo alle operazioni di pagamento in euro, a quelle nazionali nella valuta di uno Stato membro dell'Unione europea che non è membro dell'area dell'euro, nonché a operazioni di pagamento in cui ha luogo un trasferimento in euro all'interno dell'Unione europea e in cui avviene una conversione valutaria in uno Stato membro dell'Unione europea che non è membro dell'area euro.

(4) Per le operazioni di pagamento non menzionate nel comma (3), i termini di esecuzione di cui al comma (3) ammontano massimo a 4 giorni lavorativi.

#### C. Accredito e diritto di storno

##### R 41.

(1) Per i contratti di conto corrente, l'istituto di credito è tenuto e autorizzato in modo irrevocabile a ricevere le somme per il cliente e ad accreditarle sul suo conto. Se e nella misura in cui esistano crediti della banca nei confronti del cliente (debitore), l'istituto di credito è autorizzato, anche dopo la risoluzione del contratto di conto corrente, a ricevere somme di denaro per il cliente e di compensare, in questo modo, i suoi crediti con i crediti del cliente derivanti dalle somme ricevute. L'istituto di credito ne informerà il cliente. La parte dell'importo ricevuto eccedente il credito in essere dell'istituto di credito sarà trasferita su un conto corrente notificato dal cliente. L'istituto di credito metterà a disposizione del cliente la somma di denaro mediante l'accredito dell'importo sul conto del beneficiario, qualora non diversamente specificato nell'ordine. Se il conto del cliente indicato nell'ordine non è detenuto nella valuta in cui è espresso l'ordine, l'accredito sarà effettuato dopo la conversione nella valuta del conto al tasso del giorno in cui l'importo indicato nell'ordine è a disposizione dell'istituto di credito e potrà essere utilizzato da quest'ultimo.

(2) Le informazioni sui trasferimenti accreditati sul conto (riferimento, importo, valuta, corrispettivi, interessi, cambio, valuta addebito) saranno messe gratuitamente a disposizione del cliente-consumatore una volta al mese, se non preventivamente informato sulle transazioni mediante l'estratto conto, su richiesta e secondo le modalità concordate tra il cliente e l'istituto di credito, in modo tale che il cliente possa conservare e riprodurre senza modifiche tali

informazioni. Il cliente può chiedere all'istituto di credito che queste informazioni gli siano comunicate una volta al mese a un costo ragionevole.

(3) L'istituto di credito è autorizzato a detrarre il proprio compenso per il trasferimento dall'importo da accreditare. L'istituto di credito comunicherà separatamente l'importo del trasferimento e la somma detratta.

(4) L'istituto di credito può stornare in qualsiasi momento gli accrediti eseguiti per un proprio errore. In altre circostanze, l'istituto di credito può provvedere allo storno unicamente nel caso di una chiara segnalazione dell'inefficacia dell'ordine di trasferimento. Il diritto di storno non è pregiudicato da una eventuale chiusura dei conti. In conformità al diritto di storno, l'istituto di credito può rifiutare di disporre le somme accreditate.

#### D. Accredito salvo buon fine (s.b.f.)

##### R 42.

(1) Qualora l'istituto di credito debba accreditare sul conto del cliente delle somme da incassare dietro sua richiesta (in particolare nel quadro dell'incasso di assegni, cambiali e altri titoli, addebiti, ecc.) o che devono essere trasferite sul conto, prima che l'importo da incassare o trasferire pervenga all'istituto di credito, quest'ultimo evaderà l'ordine esclusivamente salvo buon fine dell'effettiva ricezione degli importi accreditati da parte dell'istituto di credito. Ciò vale altresì nell'eventualità in cui debba essere pagabile l'importo che l'istituto di credito deve incassare.

(2) L'istituto di credito è autorizzato, sulla base della riserva, a stornare l'accredito mediante una semplice operazione, nel caso in cui l'incasso o il trasferimento non sia andato a buon fine oppure qualora, sulla base di rapporti economici di un soggetto obbligato al pagamento, di interventi delle autorità o ulteriori motivi, si preveda che l'istituto di credito non ottenga la disponibilità illimitata sull'importo da incassare o trasferire.

(3) La riserva può inoltre essere esercitata se l'importo accreditato, incassato all'estero o trasferito dall'estero, sarà addebitato all'istituto di credito in conformità alla legislazione estera o per un accordo stipulato da terzi con istituti di credito esteri.

(4) In caso di riserva, l'istituto di credito è autorizzato a rifiutare al cliente la disponibilità dell'importo accreditato. La riserva non è pregiudicata da eventuali chiusure dei conti.

#### E. Registrazione di addebiti

##### R 43.

(1) Per gli ordini di trasferimento, le registrazioni degli addebiti sono da intendersi solo come notifica di esecuzione, qualora la registrazione non sia annullata entro due giorni lavorativi (cfr. R 40a (1) delle presenti Condizioni).

(2) Gli assegni e gli ulteriori ordini di pagamento, nonché gli addebiti diretti aziendali (R43a comma (1)), sono incassati qualora la registrazione di addebito sul conto del cliente non sia stornata entro due giorni lavorativi, a meno che l'istituto di credito non abbia già precedentemente informato il cedente dell'incasso o effettuato il pagamento in contanti. Gli addebiti (R43a comma (1)) sono considerati incassati decorso il termine di cinque giorni lavorativi.

#### F. Ordini di addebito diretto

##### R 43a.

(1) Si parla di addebito diretto quando il pagatore ha conferito al destinatario un mandato di addebito diretto. Si parla di addebito diretto aziendale quando sia il beneficiario che il pagatore sono imprese e quando il pagatore ha conferito un mandato di addebito diretto aziendale al beneficiario. Il cliente acconsente l'addebito degli importi degli ordini di incasso da parte di terzi autorizzati sul suo conto presso l'istituto di credito, effettuati mediante ordine di addebito diretto od ordine di addebito diretto aziendale. Il cliente ha il diritto di revocare tale consenso per iscritto in qualsiasi momento. Tale revoca avrà effetto a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla sua ricezione. Allo stesso modo può essere limitato nei confronti dell'istituto il consenso agli incassi di un terzo autorizzato mediante inserimento di limiti di importo o di periodicità, ovvero entrambi. Il cliente può inoltre ordinare alla banca di bloccare tutti gli addebiti diretti sul suo conto o tutti gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari designati o di autorizzare solo gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari designati.

(2) L'istituto di credito esegue addebiti diretti e addebiti diretti aziendali, con i quali il conto del cliente deve essere addebitato, sulle base delle indicazioni dell'International Bank Account Number (IBAN) trasmesse dall'istituto di credito incassante. Le informazioni sul codice IBAN rappresentano l'identificativo cliente, in base al quale viene eseguito l'ordine di addebito diretto o l'ordine di addebito diretto aziendale. Se vengono forniti dall'istituto di credito incassante informazioni sul cliente, come ad esempio, il nome dell'intestatario del conto corrente da cui verrà incassata la somma, queste informazioni verranno utilizzate solo a scopo di documentazione e rimarranno estranee all'esecuzione dell'incasso o dell'addebito diretto o dell'addebito diretto aziendale.

(3) Entro otto settimane dalla data di addebito sul suo conto corrente, il cliente può richiedere all'istituto di credito il rimborso dell'importo addebitato sulla base di un mandato di addebito diretto da lui conferito. L'istituto di credito deve soddisfare la richiesta del cliente entro dieci giorni lavorativi e stornare l'addebito sul suo conto corrente con l'importo incassato con valuta alla data di addebito del conto.

(4) In deroga al comma (3), in caso di addebito diretto aziendale, il cliente non ha il diritto di chiedere il rimborso dell'importo addebitato sul suo conto corrente sulla base di un mandato di addebito diretto aziendale da lui conferito.

#### V. VARIAZIONE DELLE COMMISSIONI E DELLE PRESTAZIONI

##### A. Modifiche alle commissioni e alle prestazioni per le imprese

##### R 44.

(1) Per le imprese, l'istituto di credito può modificare secondo equità la commissione spettante per prestazioni ricorrenti (inclusi gli interessi attivi e passivi sul conto corrente o altri conti, competenze per la tenuta dei conti ecc.), che l'istituto di credito o il cliente sono tenuti a effettuare, in considerazione di tutte le circostanze in questione (in particolare modo le modifiche alla disciplina legislativa comune, al mercato monetario e finanziario, ai costi di rifinanziamento, al costo del personale o alle spese di esercizio, all'indice dei prezzi al consumo ecc.). Ciò vale altresì per le modifiche di ulteriori prestazioni dell'istituto di credito a seguito di variazioni di prescrizioni regolamentari, della sicurezza dell'attività bancaria, dello sviluppo tecnologico o del calo significativo del livello di rendimento, che pregiudica notevolmente il recupero dei costi di una prestazione.

(2) Le modifiche alle prestazioni dell'istituto di credito o alle commissioni del cliente eccedenti il comma (1), l'introduzione di nuove prestazioni a pagamento e di nuovi corrispettivi per prestazioni già concordate, saranno sottoposte dall'istituto di credito al cliente al più tardi due mesi prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Si considera valido il consenso del cliente a tali modifiche in assenza di opposizione scritta all'istituto di credito entro tale data. Il cliente ha la facoltà di recedere, gratuitamente e senza preavviso, dal contratto quadro fino



all'entrata in vigore delle modifiche. L'istituto di credito informerà il cliente in occasione della proposta di modifica, che potrà recapitargli nella mailbox hypo@online o in un altro modo concordato con il cliente.

#### **B. Modifica delle commissioni concordata con il consumatore per servizi di pagamento (eccetto interessi passivi)**

##### **R 45.**

(1) L'istituto di credito comunica al cliente le modifiche alle commissioni concordate in un contratto quadro per i servizi di pagamento (in particolare per i contratti di conto corrente), al più tardi due mesi prima della data proposta per la loro entrata in vigore o, in ogni caso, il 1° aprile di ogni anno. Si considera valido il consenso del cliente a tali modifiche in assenza di opposizione all'istituto di credito entro tale data. L'istituto di credito informerà il cliente in occasione della proposta delle modifiche, includendo l'entità delle stesse. Il cliente ha la facoltà di recedere, gratuitamente e senza preavviso, dal contratto quadro fino all'entrata in vigore delle modifiche. L'istituto di credito informerà il cliente in occasione della proposta di modifica, che potrà consegnare secondo la modalità concordata di cui al punto R2 comma (1).

(2) La modifica delle commissioni può essere concordata con il cliente secondo la modalità pattuita di cui al comma 1 secondo lo sviluppo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 2000 (CPI) dell'istituto Statistik Austria. L'adeguamento sarà eseguito mediante la comparazione del valore dell'indice di novembre dell'anno precedente e quello di novembre del penultimo anno. La retribuzione è modificata con un arrotondamento commerciale al centesimo intero.

Se allo sviluppo dell'indice dei prezzi al consumo annuale non fa seguito un adeguamento delle competenze, ciò non comporta l'estinzione del diritto ad effettuare l'adeguamento negli anni successivi.

#### **C. Modifica delle commissioni concordata con il consumatore, -al di fuori dei servizi di pagamento (eccetto interessi passivi)**

##### **R 46**

Le commissioni concordate con il consumatore per le prestazioni ricorrenti fornite dall'istituto di credito, esclusi i servizi di pagamento, (ad es. locazione per cassette di sicurezza, competenze per la tenuta dei conti, per i quali non è effettuato alcun servizio di pagamento) saranno adattate (incrementate o ridotte), annualmente con effetto dal 1° aprile di ogni anno, allo sviluppo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 2000 dell'istituto Statistik, eseguito mediante la comparazione del valore dell'indice di novembre dell'anno precedente e quello di novembre del penultimo anno. Qualora, con un incremento dell'indice, non aumentino le commissioni per qualsivoglia motivo, non sarà pregiudicato il diritto all'aumento negli anni successivi. Gli adeguamenti delle commissioni avvengono al più presto dopo due mesi dalla data della stipulazione del contratto.

#### **D. Modifica delle prestazioni ricorrenti concordate con il consumatore (eccetto interessi attivi)**

##### **R 46a.**

(1) L'istituto di credito comunica al cliente le modifiche alle prestazioni ricorrenti al più tardi due mesi prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Si considera valido il consenso del cliente a tali modifiche in assenza di opposizione all'istituto di credito entro tale data. L'istituto di credito informerà il cliente in merito in occasione della proposta delle modifiche.

L'istituto di credito può recapitare la proposta di modifica nella mailbox hypo@online o presentarla nella forma concordata con il cliente stesso. Il cliente deve essere informato in merito alla proposta di modifica riguardante i servizi di pagamento secondo le modalità concordate al punto R2 comma (1). In tal caso, il cliente ha la facoltà di revocare, gratuitamente e senza preavviso, il contratto quadro fino all'entrata in vigore delle modifiche. L'istituto di credito informerà il cliente anche su tale diritto di revoca in occasione della proposta delle modifiche.

(2) L'istituto di credito può concordare con il cliente, nella modalità di cui al comma 1, la modifica della prestazione unicamente in considerazione di tutte le circostanze oggettivamente giustificate (variazione delle esigenze del cliente, modifiche alla disciplina legislativa comune, della sicurezza dell'attività bancaria, dello sviluppo tecnologico o del calo significativo del livello di rendimento che pregiudica notevolmente il recupero dei costi della prestazione). Una giustificazione oggettiva sussiste solo se dalla variazione delle prestazioni offerte deriva un'estensione dei servizi dell'istituto di credito ovvero una restrizione ragionevole delle prestazioni per il cliente e senza modifiche sproporzionate dei diritti e obblighi fondamentali a favore dell'istituto di credito.

#### **E. Rimborso spese da parte delle imprese**

##### **R 47.**

L'impresa, in qualità di cliente, si accolla tutte le spese, i costi e gli esborsi utili e necessari sostenuti per il rapporto in essere, in particolare imposte di bollo e di legge, imposte varie, spese postali, spese assicurative, rappresentanza giuridica, esecuzione e recupero, consulenza aziendale, spese per telecomunicazioni nonché costituzione, amministrazione, realizzo o svincolo di garanzie. L'istituto di credito può addebitare queste spese in un'unica soluzione senza specificare singolarmente le voci, qualora il cliente non richieda espressamente una distinta dettagliata.

#### **F. Adeguamento dei tassi d'interesse sulla base dei tassi di riferimento**

##### **R 48.**

Qualora una clausola di adeguamento del tasso di interesse vincoli a un tasso di riferimento (come, ad esempio, EURIBOR), le modifiche saranno immediatamente effettive senza previa notifica al cliente. Il consumatore sarà informato sulle modifiche effettuate al tasso di interesse entro il trimestre civile successivo.

#### **VI. GARANZIE**

##### **A. Costituzione ed integrazione di garanzie**

###### **1. Variazione del rischio**

##### **R 49.**

(1) Qualora sopravvengano o diventino note in seguito circostanze che giustifichino un aumento della valutazione di rischio dei crediti vantati contro il cliente, l'istituto di credito ha facoltà di esigere la costituzione o l'integrazione di garanzie entro un termine ragionevole. Ciò in particolare nel caso in cui le condizioni economiche del cliente abbiano evidenziato o rischino un peggioramento oppure qualora le garanzie esistenti abbiano subito una svalutazione ovvero si tema una svalutazione delle stesse.

(2) Ciò si applica anche al caso in cui non sia stata richiesta la costituzione di garanzie al maturare dei diritti.

##### **B. Diritto di pegno dell'istituto di credito**

###### **1. Entità e costituzione**

##### **R 50.**

(1) Il cliente-consumatore accorda all'istituto di credito un diritto di pegno sui crediti

dell'istituto stesso derivanti dal rapporto commerciale, per i quali non sono stati stipulati contratti di garanzia separati o il valore di un pegno esistente non è più sufficiente a garantire il credito dell'istituto di credito, a causa del deterioramento dell'oggetto costituito in pegno di cui l'istituto non è responsabile. Il diritto di pegno si applica ai crediti pignorabili del cliente nei confronti dell'istituto di credito (saldo attivo del conto) fino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti dell'istituto di credito, nonché ai titoli (comprese le cedole di interessi e di dividendo) e ai metalli preziosi fino a un ammontare pari al doppio del credito dell'istituto, i quali entrano in possesso dell'istituto di credito mediante la volontà del cliente in relazione al rapporto commerciale esistente con l'ente creditizio. Il diritto di pegno non contempla il livello di sussistenza minimo mensile determinato in base al reddito del cliente, ai sensi dell'articolo 291a Codice Enforcement.

(2) Il cliente-impresa accorda all'istituto di credito un diritto di pegno su oggetti e diritti di qualsiasi natura, i quali entrano in possesso dell'istituto di credito mediante la volontà del cliente in relazione a qualsiasi attività bancaria svolta con l'istituto di credito.

##### **R 50a.**

I seguenti paragrafi da 51 a 58 regolano il procedimento in forza del quale l'istituto di credito può procedere all'escussione delle garanzie. Presupposto di ciò è, in ogni caso, (ad eccezione del caso disciplinato al paragrafo 57: verificarsi della scadenza di un credito costituito in garanzia prima della scadenza del credito garantito) che il credito garantito sia scaduto e che la legittimazione all'escussione si sia verificata in base alle disposizioni di legge e contrattuali applicabili. Questo presuppone che al cliente sia stata intimata l'escussione della garanzia e che lo stesso sia stato informato dell'importo del credito garantito. Dal momento dell'intimazione deve decorrere almeno un mese. Se il cliente è imprenditore, questo periodo è di una settimana. L'intimazione può essere omessa se impraticabile qualora, ad esempio, la residenza del cliente è sconosciuta. In tale caso il termine sopra indicato decorre della scadenza dell'esposizione non garantita. Un'escussione prima della decorrenza del termine di scadenza è consentita qualora dall'attesa possano derivare rilevanti e durature perdite di valore.

##### **R 51.**

(1) Il diritto di pegno garantisce i diritti dell'istituto di credito verso il cliente in relazione al rapporto, ivi inclusi i conti in cointestazione, anche quando i diritti siano condizionati, a termine o non ancora esigibili. Nel caso delle imprese, il diritto di pegno garantisce, inoltre, i diritti legittimi dell'istituto di credito e i diritti nei confronti di terzi verso i quali il cliente è personalmente responsabile.

(2) Il diritto di pegno si costituisce nel momento in cui l'istituto di credito entra in possesso della cosa data a pegno, ove esistano diritti dell'istituto di credito secondo il comma 1; in caso contrario, nel momento in cui maturassero successivamente tali diritti.

##### **2. Eccezioni al diritto di pegno**

##### **R 52.**

(1) Non sono compresi nel diritto di pegno i beni e i diritti che il cliente, prima della costituzione del diritto di pegno, abbia destinato all'esecuzione di un determinato ordine, come ad esempio importi per l'incasso di un determinato assegno o cambiale nonché per l'esecuzione di un determinato bonifico. Questa eccezione, tuttavia, resta valida solo finché la destinazione è in essere.

(2) L'istituto di credito, ferma restando l'esistenza del diritto di pegno, darà corso alle disposizioni del cliente a favore di terzi sui saldi creditori esistenti sui conti di giro, nella misura in cui al cliente non sia pervenuta alcuna comunicazione dell'istituto di credito sull'esercizio del diritto di pegno. Una costituzione in pegno del saldo creditore non va considerata disposizione del cliente.

(3) Il diritto di pegno non si estende inoltre ai beni patrimoniali che il cliente abbia reso noti per iscritto all'istituto di credito come beni affidati prima della costituzione del diritto di pegno o che siano entrati in possesso dell'istituto di credito senza la volontà del cliente.

##### **C. Svincolo di garanzie**

##### **R 53.**

(1) Su richiesta del cliente, l'istituto di credito svincolerà quelle garanzie per le quali non sussista alcun interesse giustificato di garanzia da parte dello stesso.

(2) L'istituto di credito viene espressamente autorizzato a custodire anche all'estero titoli emessi sul territorio nazionale ed a custodire anche sul territorio nazionale titoli emessi all'estero. Parimenti l'istituto di credito è autorizzato a far registrare i titoli nominativi emessi all'estero in nome del depositario nazionale oppure in nome della persona di fiducia del depositario estero („nominee“).

(3) L'istituto di credito risponde nei confronti di un operatore economico esclusivamente dell'adeguatezza della scelta del depositario terzo.

##### **D. Realizzo di garanzie**

###### **1. Vendita**

##### **R 54.**

L'istituto di credito provvederà al realizzo delle garanzie aventi un prezzo di mercato o di borsa, secondo le disposizioni di legge vigenti, mediante vendita privata a tale prezzo.

##### **R 55.**

Per quanto attiene ai beni mobili costituiti come garanzia a favore dell'istituto di credito, che non hanno prezzo di mercato o di borsa, l'istituto di credito provvederà a farli valutare da un perito autorizzato e indipendente. L'istituto di credito comunicherà al cliente l'esito della perizia insieme all'invito a nominare, entro un termine di un mese, un soggetto interessato all'acquisto che paghi all'istituto di credito, sempre entro lo stesso termine, almeno il valore stimato dalla perizia quale prezzo d'acquisto. Qualora il cliente non designasse entro il termine una persona interessata all'acquisto, ovvero qualora il prezzo d'acquisto non venisse pagato dalla persona interessata nominata, l'istituto di credito ha diritto irrevocabile di vendere il bene oggetto di garanzia a nome del cliente almeno al valore stimato dalla perizia. I proventi della vendita serviranno ad estinguere i crediti assistiti da garanzia, mentre un'eventuale eccedenza spetterà al cliente.

###### **2. Esecuzione e asta stragiudiziale**

##### **R 56.**

L'istituto di credito è altresì autorizzato a provvedere al realizzo della garanzia in via esecutiva oppure, se essa non possiede valore di mercato o di borsa, a metterla all'asta pubblica in forma stragiudiziale attraverso un appaltatore autorizzato. Il luogo e la data dell'asta nonché una descrizione generale della garanzia devono essere resi pubblici. La parte garante ed i terzi che vantano diritti sulla garanzia, devono essere informati dello svolgimento dell'asta.

###### **3. Riscossione di crediti**

##### **R 57.**

(1) L'istituto di credito può revocare e riscuotere i crediti di qualsiasi tipo costituiti come garanzia (ivi inclusi quelli oggetto di cartolarizzazione), se alla scadenza il credito assistito da

garanzia non è stato corrisposto. Qualora sussista il rischio di una perdita di valore significativa e durevole del credito costituito come garanzia, la revoca dello stesso è ammessa anche prima della scadenza, a condizione che tale perdita pregiudichi la recuperabilità del credito assistito da garanzia. Il cliente dovrà essere informato preventivamente, nei limiti del possibile. Gli importi incassati prima della scadenza del credito assistito da garanzia subentrano come pegno al posto del credito incassato.

(2) Le disposizioni del comma 1 non valgono per i crediti da stipendi e salari relativi ai consumatori che siano stati costituiti in garanzia per crediti non ancora in scadenza.

#### **4. Ammissibilità del realizzo**

**R 58.**

Abrogato

#### **E. Diritto di ritenzione**

**R 59.**

L'istituto di credito può astenersi dall'effettuare prestazioni a favore del cliente, cui sarebbe obbligato, ove sopravvivano diritti risultanti dal rapporto, anche qualora questi non si riferiscano allo stesso rapporto giuridico. R 51 e 52 valgono in misura corrispondente.

### **VII. COMPENSAZIONE E CONTABILIZZAZIONE**

#### **A. Compensazione**

##### **1. Da parte dell'istituto di credito**

**R 60.**

(1) L'istituto di credito ha diritto ad effettuare compensazioni fra tutti i crediti del cliente, nella misura in cui siano costituibili in pegno, e tutti i debiti del cliente nei confronti dell'istituto stesso.

(2) L'istituto di credito, a prescindere dall'esistenza del diritto di compensazione, eseguirà le disposizioni del cliente a favore di terzi sui saldi creditori esistenti su conti di giro, qualora al cliente non sia pervenuta una comunicazione di compensazione. Una costituzione in pegno del saldo creditore non viene considerata disposizione del cliente.

##### **2. Da parte del cliente**

**R 61.**

(1) Il cliente-consumatore ha diritto di estinguere i propri debiti tramite compensazione, solo se l'istituto di credito risulta insolvente, se il credito del cliente è giuridicamente correlato al suo debito oppure se il credito del cliente è stato accertato per via giudiziale ovvero riconosciuto dall'istituto di credito.

(2) Qualora il creditore ceda i propri crediti nei confronti del debitore-impresa a un fornitore di rifinanziamento a garanzia di un rifinanziamento ricevuto, il debitore – anche nei casi di cui al comma (1) – rinuncerà incondizionatamente e irrevocabilmente ai propri crediti compensandoli. Tale rinuncia alla compensazione permarrà anche in seguito all'eventuale recupero da parte del fornitore del rifinanziamento.

#### **B. Contabilizzazione**

**R 62.**

(1) Nel rapporto con le imprese, in deroga alle disposizioni del § 1416 ABGB (cod. civile generale) l'istituto di credito può, in un primo momento, imputare i pagamenti a crediti dell'istituto stesso quando per tali pagamenti non sia stata costituita nessuna garanzia oppure il valore della garanzia costituita non copra i crediti, fermo restando che è irrilevante il momento in cui i singoli crediti sono divenuti esigibili. Ciò si applica anche al rapporto di conto corrente.

(2) Nel rapporto con i consumatori, l'istituto può imputare le somme ad estinzione di un determinato credito prima alla quota non garantita del credito; anche qualora ciò deroghi rispetto alla volontà del cliente.

### **PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI BANCARIE**

#### **I. NEGOZIAZIONE DI TITOLI E ALTRI VALORI**

##### **A. Ambito di applicazione**

**R 63.** Le condizioni da R 64 a 68 riguardano titoli ed altri valori, anche se non sono oggetto di diritto di pegno dell'istituto di credito.

##### **B. Esecuzione**

**R 64.**

(1) In genere l'istituto di credito esegue gli ordini di acquisto e di vendita di titoli dei suoi clienti come commissionario.

(2) Se l'istituto di credito concorda un prezzo fisso con il cliente, allora stipula un contratto di compravendita.

(3) Il cliente dichiara la sua adesione alla politica di esecuzione dell'istituto di credito, sulla base della quale quest'ultimo - in mancanza di istruzione diversa - eseguirà gli ordini del cliente. L'istituto di credito informerà il cliente circa le modifiche fondamentali che interverranno sulla sua politica di esecuzione.

(4) L'istituto di credito potrà effettuare gli ordini di acquisto e di vendita dei titoli ottenuti anche parzialmente, qualora la situazione del mercato non permetta un'esecuzione totale.

##### **C. Usi del luogo di esecuzione**

**R 65.**

Per l'esecuzione sono determinanti le norme giuridiche e gli usi del luogo di esecuzione.

##### **D. Tempi di esecuzione**

**R 66.**

Se l'ordine per l'esecuzione in giornata non è pervenuto in tempo utile per poter essere evaso nel contesto dell'attività ordinaria, esso verrà messo in lista per il giorno di contrattazioni successivo.

##### **E. Mancanza di copertura**

**R 67.**

(1) L'istituto di credito può astenersi dall'eseguire transazioni in titoli in tutto o in parte qualora non sia presente una corrispondente copertura.

(2) L'istituto di credito è, tuttavia, autorizzato ad eseguire tali operazioni in titoli qualora non sia riconoscibile che il cliente desideri l'esecuzione dell'ordine solo in presenza di copertura.

(3) Ove il cliente, nonostante l'avvenuto sollecito, non provveda ad integrare la copertura, l'istituto di credito ha diritto di chiudere la posizione al meglio per conto del cliente.

##### **F. Operazioni all'estero**

**R 68.**

Se al cliente viene accordato il diritto alla consegna di titoli (conto titoli), il diritto del cliente nei confronti dell'istituto di credito corrisponde alla quota che l'istituto di credito possiede per conto del cliente sull'intero portafoglio titoli dello stesso tipo detenuto dall'istituto di credito per i clienti all'estero, secondo le rispettive disposizioni di legge e secondo gli usi.

#### **G. Operazioni in titoli azionari**

**R 69.**

Per quanto riguarda le operazioni in titoli azionari, i cui certificati definitivi non siano ancora in circolazione, l'istituto di credito non risponde né dell'emissione dei certificati da parte della società per azioni né della possibilità di esercizio dei diritti di azionista prima dell'emissione delle azioni.

### **II. CUSTODIA DI TITOLI E DI ALTRI VALORI**

#### **A. Custodia titoli**

**R 70.**

(1) L'istituto di credito ha diritto di aggiungere al portafoglio del beneficiario i titoli depositati presso l'istituto stesso.

#### **B. Incasso di titoli, rinnovo dell'affollamento, estrazione a sorte, disdetta**

**R 71.**

(1) L'istituto di credito provvede allo stacco delle cedole in scadenza relativamente a interessi, utili e proventi ed incassa il rispettivo controvalore. L'istituto procura un nuovo cedolare per interessi, utili e proventi, senza bisogno di ricevere particolare ordine.

(2) L'istituto di credito provvede a monitorare le estrazioni a sorte, disdette ed altre misure similari inerenti ai titoli in custodia, qualora vengano pubblicate notifiche in merito nella „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ (Gazzetta ufficiale della Wiener Zeitung) oppure nella Gazzetta ufficiale delle estrazioni a sorte „Mercur“. L'istituto di credito incassa i titoli estratti e disdettati nonché le cedole di interessi, utili e proventi.

(3) Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, per quanto concerne titoli in custodia presso terzi, sono in capo alla banca terza presso la quale i titoli sono depositati. Per quanto riguarda i titoli custoditi all'estero, l'istituto di credito non è obbligato a comunicare al cliente i numeri dei titoli accreditati in conto titoli, e in particolare anche di quelli redimibili con estrazione a sorte; l'istituto di credito determina quindi con estrazione a sorte a quali clienti siano da assegnare i titoli estratti. Qualora, invece, i numeri dei titoli ad estrazione vengano comunicati, detti numeri hanno valore solo ai fini dell'estrazione a sorte e dell'estinzione e comunque solo nei limiti di quanto consentito dagli usi esteri. Qualora, secondo l'uso estero, si dovesse procedere alla distribuzione pro quota degli importi da incassare per i titoli estratti a sorte e non fosse possibile rappresentare in certificati le quote restanti ai singoli clienti, si dovrà procedere alla determinazione mediante estrazione a sorte di quali siano i clienti le cui quote vengono incassate.

#### **C. Obbligo di controllo dell'istituto di credito**

**R 72.**

L'eventuale assoggettamento di titoli nazionali ad ammortamenti, blocco di pagamenti e ad operazioni similari viene verificato una volta sola dall'istituto di credito, in occasione della consegna degli stessi presso l'istituto stesso, sulla scorta dei documenti nazionali a disposizione dell'istituto. La verifica dell'esistenza di procedure di ammortamento di titoli si svolge anche dopo la consegna.

#### **D. Segnalazione di sostituzione e di altre misure**

**R 73.**

In caso di conversione, aumento di capitale, riduzione di capitale, fusione, esercizio o utilizzo dei diritti d'opzione, richiesta di pagamento, accorpamento, conversione, offerta di cambio, aumento degli interessi della cedola obbligazionaria, condizionato dall'ulteriore investimento di capitale e altre misure di rilievo riguardanti i titoli, l'istituto di credito cercherà di informare il cliente nel caso in cui ne sia stata pubblicata una comunicazione sull' „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ o se l'istituto di credito lo abbia ottenuto tempestivamente dalla società emittente o da parte del custode all'estero. Se il cliente non dà istruzioni in tempo utile, l'istituto di credito agirà a propria discrezione tenendo conto degli interessi del cliente, in particolare realizzerà i diritti altrimenti in scadenza all'ultimo termine possibile.

### **III. OPERAZIONI IN DIVISA E VALUTA**

#### **A. Modalità di esecuzione**

**R 74.**

Per quanto riguarda le divise e le valute, l'istituto di credito stipula con il cliente un contratto di compravendita. Ove si concordi che l'istituto di credito dovrà operare come commissionario del cliente, si applicheranno i regolamenti definiti per le operazioni effettuate a titolo di commissionario nella sezione relativa alla negoziazione di titoli. Un eventuale intervento in proprio del commissionario non necessita di notifica espressa ai sensi del § 405 HGB (cod. commerciale).

#### **B. Operazioni a termine**

**R 75.**

(1) Per quanto riguarda le operazioni a termine, l'istituto di credito può chiedere al cliente, con un ragionevole anticipo rispetto alla scadenza, di fornire una prova che il pagamento dovuto dal cliente perverrà sul conto concordato alla data prevista. Se tale prova non viene prodotta oppure se da altre circostanze è chiaro che il cliente non adempierà ai propri obblighi, l'istituto di credito ha facoltà di stipulare un contratto di vendita anche prima della scadenza concordata.

(2) L'istituto di credito anche senza necessità di preventivo accordo - è autorizzato a richiedere una copertura per il rischio di perdita, qualora tale rischio, a giudizio dei tecnici, sia aumentato oppure la situazione patrimoniale del cliente sia peggiorata. La copertura, in assenza di diverso accordo, deve essere prestata in denaro. I valori consegnati a titolo di copertura sono assoggettati al diritto di pegno in favore dell'istituto di credito. Qualora non venga prestata la copertura necessaria, l'istituto di credito è autorizzato a concludere al miglior prezzo l'operazione di vendita.

(3) Se l'istituto di credito, ai sensi dei commi 1 o 2, effettua un'operazione di vendita, una differenza di quotazione eventualmente risultante verrà accreditata o addebitata al cliente. Tutte le spese sostenute sono a carico del cliente.

#### **IV. CREDITI IN VALUTA ESTERA**

**R 76.**

I crediti in valuta estera devono essere rimborsati in modo effettivo, cioè nella valuta in cui l'istituto di credito li ha erogati. I pagamenti in altra valuta verranno utilizzati per estinguere eventuali obbligazioni derivanti da crediti. Per i pagamenti pervenuti prima delle ore 11.00, la conversione è effettuata al tasso giornaliero in vigore presso l'istituto di credito, dopo le ore 11.00 a quello del giorno successivo. L'istituto di credito è autorizzato altresì a convertire in valuta nazionale un saldo debitore in valuta estera, dandone avviso al cliente, nei seguenti casi:

- qualora, sulla base di circostanze legislative o di altri fatti di cui l'istituto di credito non sia chiamato a rispondere, il rifinanziamento in valuta estera necessario per gestire o evitare il rischio di cambio della banca non sia più possibile, a causa di restrizioni valutarie da parte di uno Stato o di condizioni di mercato sfavorevoli, oppure

- qualora venga a scadenza il rimborso totale del credito e, malgrado sollecito, non sia stato restituito, oppure
- qualora il rischio di credito aumenti in seguito all'andamento delle quotazioni della valuta estera e l'istituto di credito non riceva sufficienti garanzie entro un termine ragionevole.

## **V. OPERAZIONI DI INCASSO E DI SCONTO, ASSEGNI E CAMBIALI**

### **A. Ambito di applicazione**

#### **R 77.**

Le presenti condizioni si applicano a cambiali, assegni ed altri effetti per l'incasso (come vaglia e certificati di obbligazione).

### **B. Ordine di incasso**

#### **R 78.**

L'incasso dei suddetti documenti è dovuta a un ordine di incasso, in relazione al quale l'istituto di credito non è obbligato alla relativa accettazione. Un acquisto (sconto) dei documenti di incasso da parte dell'istituto di credito deve essere concordato specificamente.

### **C. Puntualità nella trasmissione degli ordini**

#### **R 79.**

Gli ordini di incasso devono pervenire in tempo utile per essere evasi nell'ambito dell'attività ordinaria, senza adozione di particolari misure urgenti.

### **D. Diritti e obblighi dell'istituto di credito**

#### **R 80.**

In caso di operazioni di sconto, - l'istituto di credito, nei casi menzionati ai punti R 42 (2) e (3), può addebitare al venditore l'intero importo nominale più tutte le spese sostenute dall'istituto di credito; nel caso di effetti denominati in valuta estera il cliente si accolla anche il rischio di cambio.

#### **R 81.**

In questi casi, così come nei riaddebiti di accrediti „salvo buon fine“ (R 42), in capo all'istituto di credito rimangono i diritti, ai sensi della legge sulle negoziazioni di titoli, al pagamento dell'intero importo con crediti accessori nei confronti del cliente e di ogni soggetto obbligato dall'effetto in questione, fino a concorrenza di un eventuale saldo debitore derivato da un tale riaddebito.

#### **R 82.**

L'istituto di credito può chiedere al cliente il trasferimento del credito sottostante l'effetto o il suo acquisto da parte del cliente nonché di tutti i diritti presenti e futuri derivanti dalle operazioni sottostanti, incluse le garanzie ivi connesse.

L'istituto di credito deve incassare gli effetti pagabili presso l'istituto solo se è pervenuto in tempo utile un ordine del cliente ed è presente una copertura sufficiente.